Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVII — Roma — Martedì, 14 settembre 1926 — Numero 214

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1 2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G Fogola.* — Aquila: *F Agnelli.* — Arezzo: *A Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta.* — Benevento: *E Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V Scaglione* — Chieti: *F Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria, Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D Viannini.* — Pavia: *Succ Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A Zaculti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L d'Ignazio.* — Torino: *F Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A.L.I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 1° del Vol. IV - 1926 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto-legge n. 1502 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 in data 10 settembre 1926, nella tabella del Ministero dell'economia nazionale, per inesattezza della copia trasmessa, dove dice: « Cap. 211-bis (di nuova istituzione), ecc. », deve leggersi: « Capitolo 218-bis (di nuova istituzione), ecc. », come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

1831. — REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. 1547.
Assegni annui da corrispondersi ai funzionari in servizio nelle residenze di Durazzo, Scutari e Valona. Pag. 4082

1832. — REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. 1549.
Istituzione della carica di comandante in seconda della Regia accademia aeronautica . . . . . . Pag. 4082

1833. — REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1926, n 1494.
Modificazioni all'art. 15 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annessovi regolamento del personale ferroviario . . . . Pag. 4082

1834. — RELAZIONE e R. DECRETO 16 agosto 1926, n. 1545.
7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 . . . Pag. 4098

1835. — REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1550.
Disposizioni circa la produzione equina . . Pag. 4098

1836. — REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 2595.
Autorizzazione al Regio istituto d'arte di Firenze ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio Carlo Piatti » . . . . Pag. 4099

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1926.
Autorizzazione ad esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione alla ditta Brichetto Ernesto, con sede in Milano . . . . Pag. 4099

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Gloriosa » . . . . Pag. 4100

BANDI DI CONCORSO.

Ministero dell'economia nazionale: Concorso per un posto di segretario capo presso i Regi istituti superiori agrari. Pag. 4100

Regia corte d'appello di Bari: Esame degli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la Corte d'appello di Bari . . . . Pag. 4100

Regia corte d'appello di Napoli: Esame degli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la Corte d'appello di Napoli . . . . Pag. 4100

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1831.**

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. **1547.**

Assegni annui da corrispondersi ai funzionari in servizio nelle residenze di Durazzo, Scutari e Valona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 gennaio 1866, n. 2996;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegni lordi annui da corrispondersi ai funzionari in servizio nelle residenze sottoindicate, sono fissate come appresso, a decorrere dal 1° luglio 1926:

Durazzo: Regio ministro L. 26,000; segretario L. 7000; addetto L. 5500; interprete L. 2000.

Scutari: Console generale L. 8000; vice console L. 3500.

Valona: Console L. 7000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 82. — COOP

Numero di pubblicazione **1832.**

REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. **1549.**

Istituzione della carica di comandante in seconda della Regia accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;

Visto il decreto Commissariale 5 novembre 1923, che istituisce la Regia accademia aeronautica;

Visti i decreti Commissariali 30 maggio 1924 e 4 marzo 1925, che stabiliscono il trattamento economico degli insegnanti e del personale comandato a prestar servizio presso la Regia accademia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la carica di comandante in seconda della Regia accademia aeronautica.

Il regolamento sul servizio interno della Accademia stessa ne determinerà le funzioni.

Art. 2.

Al comandante in seconda della Regia accademia aeronautica è devoluta l'indennità giornaliera di L. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 84. — COOP

Numero di pubblicazione **1833.**

REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1926, n. **1494.**

Modificazioni all'art. 15 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annessovi regolamento del personale ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di introdurre alcune modificazioni nel R. decreto-legge 7 aprile 1925, numero 405, e nell'annessovi regolamento del personale ferroviario;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 15 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — Agli effetti delle promozioni da conferirsi per anzianità ai meritevoli, su parere delle Commissioni di avanzamento, dall'uno all'altro dei gradi pei quali è stabilito un numero cumulativo di posti, si dispone che:

a) il tempo trascorso nel grado 11°, per gli agenti che entrarono in servizio provvisti del titolo di studio prescritto per la assunzione nel grado 10°, gruppo *B*, o che tale titolo conseguirono dopo la decorrenza della nomina in prova, ma non oltre il 19 dicembre 1923, è considerato come trascorso per intero nel detto grado 10°, se il titolo di studio è di data anteriore alla decorrenza della nomina in prova, od altrimenti è considerato come trascorso nel grado stesso dalla data di conseguimento del titolo;

b) per gli agenti che abbiano raggiunto o raggiungeranno il grado 10° provenendo dalle qualifiche di commesso di 1° classe o capo fermata di 1ª classe, previste dai quadri di classificazione approvati con la legge 7 aprile 1921, n. 368, il tempo occorrente per la promozione al grado superiore decorre dal giorno della nomina ad una delle qualifiche anzidette;

c) per il periodo precedente il 1° marzo 1924, sono considerati come trascorsi nei gradi 10° e 11° gli anni nei quali gli agenti rivestirono rispettivamente la qualifica di applicato o di aiutante applicato, od altra qualifica assimilata;

d) il disposto dell'art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, viene esteso anche al periodo di servizio militare relativo agli obblighi di leva, prestato durante la guerra 1915-1918;

e) per gli agenti, comunque sistemati a ruolo con qualifiche che normalmente venivano conferite per pubblico concorso, ai quali per effetto del servizio militare, anche di leva, prestato dopo l'assunzione in servizio come avventizi, e durante la guerra 1915-1918, siano applicabili le disposizioni del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, la nomina a ruolo deve intendersi avvenuta dal giorno di compimento di un anno di servizio continuativo, tenendo conto nel computo anche del servizio prestato alle armi, e in ogni caso mai posteriormente alla decorrenza già assegnata alla sistemazione;

f) per gli agenti di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1919, n. 1129, che abbiano fatta o meno domanda di iscrizione al ruolo del personale ausiliario, il tempo trascorso dalla data di nomina ad ufficiale viene considerato come trascorso nel grado 10° ».

Art. 2.

Ai soli effetti finanziari, ai provvedimenti relativi all'applicazione del precedente articolo, non può essere assegnata decorrenza anteriore al 1° gennaio 1926.

Art. 3.

Gli articoli 28, 44, 45, 53, 103, 113, 118 e 119 del regolamento del personale approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 28. — Il Ministro stabilisce i titoli di studio occorrenti per l'assunzione nei gradi iniziali di ciascuna carriera del personale subalterno degli uffici e di quello esecutivo.

« Pel personale degli uffici è richiesto per l'assunzione nei gradi iniziali:

a) per il gruppo *A*, il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore;

b) per il gruppo *B*, il diploma di maturità oppure di abilitazione, rilasciato da istituti medi di secondo grado a termini dell'art. 71 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure la licenza da istituti di istruzione professinale di terzo grado;

c) per gli alunni d'ordine (compresi quelli delle stazioni), per gli aiutanti disegnatori e per i sorveglianti dei lavori, il diploma di licenza da scuola complementare o di ammissione a scuole superiori, rilasciato da istituti medi di primo grado a termini dell'art. 71 del R. decreto 1054 succitato, oppure la licenza da scuola professionale di secondo grado ».

« Art. 44. — La qualificazione di *buono* è conferita a chi nell'anno cui la nota si riferisce, abbia dato prova di capacità, diligenza e buona condotta.

« Quando a tali requisiti si aggiunga anche quello di aver disimpegnato in modo particolarmente lodevole le proprie attribuzioni, prestando opera assidua e proficua, o dimostrandosi idoneo a funzioni superiori, o, quando ne sia il caso, a posti di dirigenza, la qualificazione è quella di *distinto*.

« La qualificazione di *ottimo* è riservata solo a chi eccella per aver dato speciali prove di capacità, diligenza, cultura e rendimento ed abbia tenuto sempre una condotta esemplare; in maniera da segnalarsi nell'esercizio delle proprie fuzioni o da dare sicuro affidamento di bene disimpegnare quelle superiori, specie se in posti di dirigenza.

E' escluso dalla qualificazione di *ottimo*:

a) il personale degli uffici (salvo il subalterno di cui al comma *b*) ed il personale esecutivo dei gradi 5° e 6° che, nell'anno cui la nota si riferisce, sia incorso in qualsiasi sanzione disciplinare;

b) il personale subalterno degli uffici ed il personale esecutivo dei gradi inferiori al 6° che, nell'anno cui la nota si riferisce, sia incorso in punizione superiore alla multa, od abbia riportato la multa per più di otto volte entro l'anno.

« E' escluso dalla qualificazione di *distinto*:

c) il personale di cui al precedente comma *a*) che nell'anno cui la nota si riferisce, sia incorso nella sospensione dallo stipendio, od in punizione superiore alla multa, od abbia riportata la multa per più di otto volte entro l'anno;

d) il personale di cui al precedente comma *b*) che, nell'anno cui la nota si riferisce, sia incorso in punizione superiore alla multa, od abbia riportata la multa per più di sedici volte entro l'anno.

« Il numero delle multe riportate in applicazione dei comma *a*) ed *f*) dell'art. 90 è calcolato per la metà ».

« Art. 45. — E' qualificato *mediocre* chi nell'anno cui la nota si riferisce non abbia dato sufficiente prova di capacità, diligenza o buona condotta, ed è qualificato *cattivo* chi abbia dato prova di incapacità, negligenza o cattiva condotta.

« Corrisponde al giudizio generico per la qualificazione di *cattivo*, l'aver riportato entro l'anno la sanzione disciplinare della sospensione dal grado con privazione dello stipendio di durata superiore a trenta giorni od altra più grave; e per quella di *mediocre*, l'essere stato punito, parimenti entro l'anno, col provvedimento della sospensione dallo stipendio o con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio di durata inferiore a trentuno giorni.

« Le sospensioni dal grado con privazione dello stipendio, riportate in applicazione dei comma *a*) ed *h*) (escluso il volontario inadempimento dei doveri di ufficio) dell'art. 91, sono considerate come multe e calcolate per intero ».

« Art. 53. — Le promozioni di grado, per coprire in base alle piante organiche i posti vacanti, cui non si ritenga provvedere con nuove assunzioni, sono deliberate dal Ministro; e possono essere conferite, secondo le risultanze dell'annessa tabella (allegato *G*):

a) a scelta;

b) in seguito a scrutinio per merito comparativo;

c) in seguito a scrutinio per merito comparativo, previo il risultato favorevole di esami di abilitazione o di idoneità;

d) per anzianità congiunta al merito;

e) in base al risultato di esami di concorso interno.

« Le promozioni non possono essere conferite se non dopo una permanenza di almeno tre anni nel grado precedente.

« Fanno eccezione:

1° quelle al grado 1°;

2° quelle di cui alla lettera *c*);

3° quelle per le quali, in base alle annotazioni alla tabella (allegato *G*) è stabilito diversamente.

« Le promozioni, conferite con decorrenza diversa da quella del 1° gennaio di ciascun anno, si intendono riportate, agli effetti dell'anzianità per la successiva, al 1° gennaio precedente o seguente la data del conferimento, secondo che questa cade nel primo o nel secondo semestre dell'anno ».

« Art. 103. — Dalle tabelle annesse (allegati *M* ed *N*) risulta quali sono le autorità competenti a deliberare per le mancanze punibili con la censura, la multa, la sospensione dallo stipendio fino a trenta giorni o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.

« Per le mancanze punibili con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio oltre trenta giorni, se si tratta di agenti del gruppo *A*, e oltre dieci giorni, se si tratta di altri agenti, i provvedimenti sono pronunziati: dal direttore generale per il personale dei gradi 3° e 4°; dal Comitato di esercizio per il personale degli altri gradi, dipendente dagli uffici aventi sede nelle circoscrizioni compartimentali; e da speciali Commissioni, composte dal capo servizio, da chi normalmente lo sostituisce e dal capo dell'ufficio cui appartiene il giudicabile, per il personale degli altri gradi, addetto agli uffici centrali dei servizi.

« Per le mancanze di cui ai precedenti comma commesse da agenti dei primi due gradi, provvede il Ministro, su proposta del direttore generale.

« Art. 113. — Per il personale femminile stabile ed in prova, in servizio alla data di applicazione del presente regolamento, è annullato l'art. 7 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, e quindi il tempo trascorso dal 1° marzo 1924 alla data suindicata riprende il suo valore ai soli effetti di anzianità e di carriera.

« Le guardabarriere avventizie, che siano state assunte per posti di pianta non oltre il 15 novembre 1921, vengono mantenute in servizio in qualità di avventizie ordinarie fino ad eliminazione ».

« Art. 118. — Le disposizioni del presente regolamento, relative alle promozioni di grado, si applicano anche a quelle che siano da deliberarsi con decorrenza 1° gennaio 1925 o posteriore fino alla andata in vigore del regolamento stesso.

« In via transitoria, a deroga delle disposizioni di cui al terzultimo comma dell'art. 53, le promozioni da deliberarsi con decorrenza 1° gennaio 1925 possono conferirsi anche ad agenti che abbiano un anno di permanenza nel grado, od una permanenza complessiva di almeno tre anni nel grado stesso ed in quello precedente; e quelle da deliberarsi con decorrenza 1° gennaio 1926 possono conferirsi anche ad agenti che abbiano soltanto due anni di permanenza nel grado, od una permanenza complessiva di almeno quattro anni nel grado stesso ed in quello precedente.

« Limitatamente alle promozioni da conferirsi con decorrenza 1° gennaio 1926 e 1° gennaio 1927, si considerano come aventi rispettivamente due o tre anni di anzianità nel grado anche gli agenti promossi nel secondo semestre dell'anno 1924 ».

« Art. 119. — Per gli anni pei quali non sono state compilate le note informative, la qualificazione degli agenti è stabilita dalle Commissioni di avanzamento, tenendo conto degli elementi di fatto e di giudizio in loro possesso, anche prescindendo dall'applicazione del terzultimo e penultimo comma dell'art. 44 e del penultimo comma dell'art. 45.

« Analogamente le Commissioni stesse hanno facoltà di modificare le qualificazioni relative all'anno 1925, che siano state stabilite unicamente in base al disposto dei succitati comma degli articoli 44 e 45 ».

Art. 4.

Le tabelle *C*, *F*, *G*, *M* ed *N*, allegate al regolamento del personale approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, numero 405, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle *C*, *F*, *G*, *M* ed *N*, allegate al presente decreto, e viste, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 26. — CASATI

ALLEGATO *C*.
(Annesso all'art. 25).

Tabella delle qualifiche di prima assunzione.

UFFICI.	LINEA.
Allievo ispettore.	Cantoniere.
Segretario.	
Disegnatore.	
Assistente lavori.	VIGILANZA
Alunno d'ordine.	Guardia.
Aiutante disegnatore.	
Sorvegliante lavori.	
Inserviente.	TECNICO-OPERAIO.
STAZIONI.	Capo tecnico di 3ª classe.
Sotto capo.	Sotto capo tecnico.
Alunno d'ordine.	Operaio.
Guardasala.	Aiutante operaio.
TRENI.	MANOVALANZA.
Conduttore.	Manovale.
Frenatore.	
MACCHINA.	TRAGHETTO.
Capo deposito di 3ª classe.	Fuochista.
Fuochista (dagli allievi fuochisti).	Marinaio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Allegato F.
(Annesso agli art. 43 e 46)

Tabella relativa alla competenza per la compilazione e la revisione delle note informative e per le decisioni sui relativi ricorsi (vedi art. 43 e 46).

ANNOTAZIONI

(1) Le note informative pei capi di questi uffici sono compilate dal Capo del servizio e rivedute dal Direttore generale. Sugli eventuali reclami decide il Ministro. — (2) Le note informative pei capi di questi uffici sono compilate dal Capo del servizio, sentite anche le informazioni dei Capi compartimento, e rivedute dal Direttore generale. Sugli eventuali reclami decide il Ministro. — (3) Per le note informative provvede esclusivamente il Capo del compartimento o della delegazione. — (4) Purchè di grado non inferiore al 9°. In caso diverso le note informative sono compilate dal Capo del riparto — (5) Pel personale degli uffici dell'esercizio provvede il sostituto del Capo dell'esercizio stesso.

N. B. — Per impianti non menzionati nella presente tabella e per eventuali modificazioni di ordinamento, la competenza per la compilazione o revisione delle note informative e per le decisioni sui relativi ricorsi, è stabilita dal Ministro.

Numero d'ordine	SERVIZI ed UNITÀ	Agenti dei gradi dal 2° al 7°			Agenti dei gradi 8°, 9° e 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, capi conduttori di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe)			Agenti di grado 11° ed inferiori nonchè macchinisti di 1ª classe, i capi conduttori di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5	6	7			10	11
1	Uffici centrali dei servizi	Capo dell'ufficio centrale (1)	Capo del servizio	Direttore generale	Capo della Sezione	Capo dell'ufficio centrale	Capo del servizio	Capo della Sezione	Capo dell'ufficio centrale	Capo del servizio
2	Uffici distaccati:									
	a) Ispettori sanitari	Capo dell'Ispettorato (2)	Id.	Id.	Capo dell'Ispettorato	Capo ufficio sanitario	Id.	Capo dell'Ispettorato	Capo ufficio sanitario	Id.
	b) Controlli prodotti	Capo dell'ufficio (2)	Id.	Id.	Capo del riparto	Capo dell'ufficio	Id.	Capo del riparto	Capo dell'ufficio	Id.
	c) Riparti controllo cassa e uffici contabilità prodotti	Sostituto del capo del servizio	Id.	Id.	Id.	Sostituto del capo del servizio	Id.	Id.	Sostituto del capo del servizio	Id.
	d) Casse e Corpi ispettivi	Id.	Id.	Id.	Capo della cassa	Id.	Id.	Capo della cassa	Id.	Id.
	e) Riparti approvvigionamenti	Id.	Id.	Id.	Capo del riparto	Id.	Id.	Capo del riparto	Id.	Id.
	f) Uffici elettrificazione	Id.	Id.	Id.	Capo dell'ufficio	Id.	Id.	Capo dell'ufficio	Id.	Id.
	g) Riparto statistica	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	h) Ufficio pensioni	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.

Numero d'ordine	SERVIZI ed UNITÀ	Agenti dei gradi dal 2° al 7°			Agenti dei gradi 1ª classe, i capi della linea di 1ª o i capi verifica	8°, 9° e 10° (esclusi i macchinisti di conduttori di 1ª classe, i sorveglianti classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe tori di 1ª classe)		Agenti di grado 11° ed inferiori nonchè i macchinisti di 1ª classe, i capi conduttori di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe, e i capi verificatori di 1ª classe		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Uffici capi compartimento o delegazione	(3)	(3)	Direttore generale	(3)	(3)	Direttore generale	(3)	(3)	Direttore generale
4	Sezioni compartimentali del movimento o dei lavori	Capo della Sezione	Capo del servizio	Id.	Capo ufficio compartim.	Capo della Sezione	Capo del servizio	Capo ufficio compartim.	Capo della Sezione	Capo del servizio
	Sezioni compartimentali della trazione	Id. (2)	Id.	Id.	Sostituto del capo della sezione	Id.	Id.	Sostituto del capo della sezione	Id.	Id.
	Uffici patrimoniali	Capo dell'ufficio (2)	Id.	Id.	Sostituto del capo dell'ufficio	Id.	Id.	Sostituto del capo dell'ufficio	Id.	Id.
	Uffici speciali	Id. (2)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
5	Officine materiale e trazione	Capo dell'officina (1)	Id.	Id.	Sostituto del capo dell'officina	Capo dell'officina	Id.	Sostituto del capo dell'officina	Capo dell'officina	Id.
6	Uffici di riparto:									
	a) Movimento e traffico	Capo della Sezione	Id.	Id.	Capo del riparto	Capo della Sezione	Id.	Capo del riparto	Capo della Sezione	Id.
	b) Materiale e trazione	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	c) Lavori	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
7	Magazzini, agenzie marittime e fabbr. di mattonelle	Dirigente l'Ufficio centrale	Id.	Id.	Id.	Sostituto del capo servizio	Id.	Id. (4)	Sostituto del capo servizio	Id.

Numero d'ordine	SERVIZI ed UNITÀ	Agenti dei gradi dal 2° al 7°			Agenti dei gradi 1ª classe, i capi della linea di 1ª e i capi verifica	8°, 9° e 10° (esclusi i macchinisti di conduttori di 1ª classe, i sorveglianti classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe tori di 1ª classe)		Agenti di grado 11° ed inferiori nonchè i macchinisti di 1ª classe, i capi conduttori di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe, e i capi verificatori di 1ª classe		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Stazioni	Capo della Sezione	Capo del servizio	Direttore generale	Capo del riparto	Capo della Sezione	Capo del servizio	Dirigente (4)	Capo della Sezione	Capo del servizio
9	Depositi personale viaggiante	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id. (4)	Id.	Id.
10	Depositi locomotive	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Capo deposito titolare	Id.	Id.
11	Squadre di rialzo	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Capo tecnico dirigente la squadra di rialzo, o, se manchi, capo del riparto	Id.	Id.
12	Posti distaccati di verifica, untura e pulitura veicoli	—	—	—	Id.	Id.	Id.	Capo del riparto	Id.	Id.
13	Officine Pontassieve e cantieri trazione elettrica	Capo dell'officina o del cantiere (1)	Capo del servizio	Direttore generale	Sostituto del capo dell'officina o del cantiere	Capo dell'officina o del cantiere	Id.	Sostituto del capo dell'officina o del cantiere	Capo dell'officina o del cantiere	Id.
14	Officine apparati centrali Milano	Capo della Sezione	Id.	Id.	Capo dell'officina	Capo della Sezione	Id.	Capo dell'officina	Capo della Sezione	Id.
15	Personale operaio degli uffici speciali lavori	Capo dell'ufficio speciale	Id.	Id.	Sostituto del capo dell'ufficio speciale	Capo dell'ufficio speciale	Id.	Sostituto del capo dell'ufficio speciale	Capo dell'ufficio speciale	Id.
16	Personale della linea	—	—	—	—	—	—	Capo del riparto	Capo della Sezione	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Allegato *G.*
(Annesso agli art. 53 e 60)

Tabella relativa alle promozioni di grado ed alle modalità da osservarsi nel conferirle. (Vedi art. dal 53 al 64).

a) le nomine a revisore vengono conferite agli agenti che dalle Commissioni di avanzamento, oltre a riportare giudizio favorevole per la promozione di grado, siano riconosciuti in possesso delle occorrenti cognizioni ed attitudini;

b) le nomine a Segretario tecnico di agenti di pari grado avvengono solo previo esame di idoneità.

c) gli agenti del gruppo *C* possono passare ai corrispondenti gradi del gruppo *B* quante volte vengano in possesso del titolo di studio prescritto purchè riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento. Tale passaggio è ammesso per una volta tanto all'atto dell'inquadramento relativo alla prima attuazione del presente regolamento, per gli agenti del grado 10°:

1° per gli ex combattenti a sensi del R. D. 21 ottobre 1923, n. 2580, i quali abbiano conseguito durante la guerra il grado di ufficiale, anche se non muniti del titolo di studio prescritto, e sempre se riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento.

2° per tutti quelli che ne siano riconosciuti meritevoli in base al risultato di esami di idoneità, da indirsi con le norme che saranno stabilite dal Ministro, ed ai quali saranno chiamati coloro che ne facciano domanda e non si trovino nelle condizioni previste dagli art. 61 e 62.

d) gli uscieri capi, per merito comparativo, possono passare, se riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento, alla qualifica, pari grado, di commesso, che riguarda sia i dirigenti il servizio di inservienza sia gli addetti alla ripartizione di documenti:

e) i capi guardia, previo esame di idoneità, possono passare alla qualifica, dello stesso grado, di aiutante, se riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento.

f) i limiti di anzianità ed i titoli di studio necessari per essere ammessi agli esami di concorso per quelle qualifiche per le quali non sono esplicitamente indicati in questa tabella, saranno stabiliti nei bandi di concorso.

Gruppo	Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI alla qualifica di: a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
		PERSONALE DEGLI UFFICI				
A	1	Capo servizio	Capo servizio principale	—	—	—
»	»	Capo compartimento di 2ª classe	Capo compartimento di 1ª classe	—	—	—
»	2	Ispettore capo superiore	Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	— —	— —	— —
»	3	Ispettore capo	—	Ispettore capo superiore	—	—
»	»	Cassiere principale	—	—	—	—
»	4	Ispettore principale	—	Ispettore capo	—	—
»	»	Cassiere di 1ª classe	—	Cassiere principale	—	—
»	5	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore principale (1)	Ispettore principale (2)	—
»	»	Cassiere di 2ª classe	—	Cassiere di 1ª classe (1)	Cassiere di 1ª classe (2)	—
»	6	Ispettore di 2ª classe	—	—	Ispettore di 1ª classe (18)	—
B	6	Segretario capo	Cassiere di 2ª classe	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
»	»	Segretario tecnico capo	—			
»	»	Disegnatore capo	—			
»	»	Revisore capo	—			
A	7	Allievo ispettore	—	—	Ispettore di 2ª classe (18)	—

Gruppo	Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
				alla qualifica di		
B	7	Segretario principale	—	Segretario capo (1)	Segretario capo (2)	
»	»	Segretario tecnico principale	—	Segret. tecnico capo (1)	Segretario tecn. capo (2)	
»	»	Disegnatore principale	—	Disegnatore capo (1)	Disegnatore capo (2)	
»	»	Revisore principale	—	Revisore capo (1)	Revisore capo (2)	
»	»	Segretario di 1ª classe	—	Segretario principale (1)	Segretario principale (2)	Allievo ispettore (4)
»	»	Segretario tecnico di 1ª classe	—	Segret. tecnico princ. (1)	Segretario tecn. princ. (2)	
»	»	Disegnatore di 1ª classe	—	Disegnatore princ. (1)	Disegnatore principale (2)	
»	»	Revisore	—	Revisore principale (1)	Revisore principale (2)	
»	8	Assistente lavori di 1ª classe	—	Segr. tecnico princ. (1)	Segretario tec. princ. (2)	Allievo ispettore (4)
»	10	Segretario	—	—	Secr. di 1ª cl. o Revis. (16)	—
»	»	Segretario tecnico	—	—	Secr. di 1ª cl. o Revis. (16)	—
»	»	Disegnatore	—	—	Disegnatore di 1ª cl. (16)	—
»	»	Assistente lavori	—	—	Assist. lavori di 1ª cl. (16)	—
C	6	Applicato capo	—	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
»	7	Applicato principale	—	Applicato capo	—	Allievo ispettore (4) Segretario capo
»	8	Aiutante disegnatore principale	—	—	—	Allievo ispettore (4) Disegnatore principale
»	»	Aiutante assistente lavori principale	—	—	—	Allievo ispettore (4) Segretario tecn. princ.
»	»	Applicato di 1ª classe	—	Applicato principale (1)	Applicato principale (2)	Allievo ispettore (4) Segretario principale
»	10	Aiutante disegnatore di 1ª classe	—	—	Aiut. disegn. princ. (16)	Disegnatore di 1ª classe
»	»	Aiutante assistente lavori	—	—	Aiut. ass. lav. princ. (16)	Segret. tecn. di 1ª classe
»	»	Applicato	—	—	Applicato di 1ª cl. (16)	Segretario di 1ª classe
—	11	Aiutante disegnatore	—	—	Aiut. disegn. di 1ª cl. (15)	—
—	»	Sorvegliante lavori	—	—	Aiut. assist. lavori (15)	Assistente lavori
—	»	Alunno d'ordine - aiutante	—	—	Applicato (15)	—
—	»	Scrivana	—	Scrivana principale	—	—
—	12	Commesso	—	—	—	Aiutante (6)
—	»	Usciere capo	—	Aiutante	—	
—	13	Usciere di 1ª classe	—	Commesso (1) Usciere capo (1)	Commesso (2) Usciere capo (2)	Aiutante (6)
—	14	Usciere	—	—	Usciere di 1ª classe	—
—	15	Inserviente	—	—	Usciere	—

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
			alla qualifica di		
		PERSONALE DELLE STAZIONI			
5	Capo stazione superiore	—	Ispettore principale	—	—
6	Capo stazione principale	—	Capo stazione superiore Ispettore di 1ª classe	— —	Ispettore di 1ª classe
»	Capo gestione principale	—	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
7	Capo stazione di 1ª classe	—	Capo stazione princ. (1)	Capo stazione princ. (2)	Allievo ispettore (4)
»	Capo gestione di 1ª classe	—	Capo gestione princ. (1)	Capo gestione princ. (2)	Allievo ispettore (4)
»	Capo telegrafista di 1ª classe	—	Revisore capo (1)	Revisore capo (2)	Allievo ispettore (4)
8	Capo stazione di 2ª classe	—	Capo stazione di 1ª classe (1)	Capo stazione di 1ª classe (2)	Allievo ispettore (4)
»	Capo gestione di 2ª classe	—	Capo gestione di 1ª classe (1)	Capo gestione di 1ª classe (2)	Allievo ispettore (4)
»	Capo telegrafista di 2ª classe	—	Capo telegraf. di 1ª classe (1)	Capo telegraf. di 1ª classe (2)	Allievo ispettore (4)
9	Capo stazione di 3ª classe	—	—	Capo stazione di 2ª classe (14)	—
»	Capo gestione di 3ª classe	—	—	Capo gestione di 2ª classe (14)	—
»	Capo telegrafista di 3ª classe	—	—	Capo telegraf. di 2ª classe (14)	—
10	Sottocapo	—	—	Capo stazione di 3ª classe (17) Capo gestione di 3ª classe (17) Capo telegraf. di 3ª classe (17)	—
11	Aiutante	—	—	Sottocapo (15) (20)	—
»	Alunno d'ordine	—	—	Sottocapo (15) (20)	—
12	Manovratore capo	—	—	—	Aiutante
»	Deviatore capo	—	—	—	Aiutante
»	Guardamerci	—	Aiutante	—	Aiutante

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI				
		a scelta		per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
		alla qualifica di				
13	Capo squadra manovratori	—		Manovratore capo	—	—
»	Capo squadra deviatori	—		Deviatore capo	—	—
»	Guardasala	—		Guardamerci (10)	—	—
14	Manovratore	—		Capo squadra manovrat.	—	—
»	Deviatore	—		Capo squadra deviatori	—	—
		PERSONALE		**DEI TRENI**		
7	**Capo personale viaggiante principale**	—		Revisore capo	—	Allievo ispettore (4)
»	**Controllore viaggiante principale**	—				
8	**Capo personale viaggiante di 1ª classe**	—		**Capo person. viaggiante principale (7)**	**Capo person. viaggiante principale (7)**	
»	Controllore viaggiante di 1ª classe	—		Controllore viagg. principale (7)	Controllore viagg. principale (7)	
9	Capo personale viaggiante di 2ª classe	—		Capo person. viaggiante di 1ª classe (7)	Capo person. viaggiante di 1ª classe (7)	—
»	Controllore viaggiante di 2ª classe	—		Controllore viaggiante di 1ª classe (7)	Controllore viaggiante di 1ª classe (7)	—
10	Capo personale viaggiante di 3ª classe	—		Capo person. viaggiante di 2ª classe (7)	Capo person. viaggiante di 2ª classe (7)	—
»	Controllore viaggiante di 3ª classe	—		Controllore viaggiante di 2ª classe (7)	Controllore viaggiante di 2ª classe (7)	—
10	Conduttore capo di 1ª classe	—		—	—	Capo pers. viagg. di 3ª cl. Controllore viagg. di 3ª cl.
11	Conduttore capo	—		Condutt. capo di 1ª cl. (8)	Condutt. capo di 1ª cl. (9)	Capo pers. viagg. di 3ª cl. Controllore viagg. di 3ª cl.
12	Conduttore principale	—		—	—	Conduttore capo
13	Conduttore	—		—	—	Conduttore principale
14	Frenatore	—		—	—	Conduttore

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
		alla qualifica di			
	PERSONALE DI MACCHINA				
5	Capo deposito superiore	—	Ispettore principale	—	—
6	Capo deposito principale	—	Capo deposito superiore Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
7	Capo deposito di 1ª classe	—	Capo deposito principale (1)	Capo deposito principale (2)	Allievo ispettore (4)
8	Capo deposito di 2ª classe	—	Capo deposito di 1ª classe (7)	Capo deposito di 1ª classe (7)	
9	Capo deposito di 3ª classe	—	Capo deposito di 2ª classe (7)	Capo deposito di 2ª classe (7)	—
10	Macchinista di 1ª classe	—	—	—	Capo deposito di 3ª classe
11	Macchinista	—	Macchinista di 1ª classe (8)	Macchinista di 1ª classe (9)	Capo deposito di 3ª classe
12	Macchinista T. M.	—	—	—	
»	Fuochista	—	Macchinista T. M. (10)	—	Macchinista
»	Assistente T. E.	—	—	—	
13	Capo squadra accudienti e manovali	—	—	—	
14	Accudiente	—	Capo squadra accudienti e manovali	—	Fuochista o assist. T. E.
	PERSONALE DELLA LINEA				
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe	—	—	—	
11	Sorvegliante della linea	—	Sorvegliante della linea di 1ª classe (8)	Sorvegliante della linea di 1ª classe (9)	Assistente lavori (5)
13	Capo squadra cantonieri	—	—	—	Sorvegliante della linea
15	Guardiano	—	—	—	Capo squadra cantonieri
»	Cantoniere	—	—	—	

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta (alla qualifica di)	per merito comparativo (alla qualifica di)	per anzianità ai meritevoli (alla qualifica di)	per esame di concorso (alla qualifica di)
	PERSONALE DI VIGILANZA				
13	Sotto capo guardia	—	Capo guardia	—	—
14	Guardia	—	Sotto capo guardia	—	—
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO				
5	Capo tecnico superiore	—	Ispettore principale	—	—
6	Capo tecnico principale	—	Capo tecnico superiore Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
7	Capo tecnico di 1ª classe	—	Capo tecnico princip. (1)	Capo tecnico princip. (2)	Allievo ispettore (4)
8	Capo tecnico di 2ª classe	—	Capo tecnico di 1ª classe (7)	Capo tecnico di 1ª classe (7)	Allievo ispettore (4)
9	Capo tecnico di 3ª classe	—	Capo tecnico di 2ª classe (7)	Capo tecnico di 2ª classe (7)	—
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe	—	Capo tecnico di 3ª classe (1) (19)	Capo tecnico di 3ª classe (2) (19)	—
»	Capo verificatori di 1ª classe	—			
11	Sotto capo tecnico	—	—	Sotto capo tecnico di 1ª classe (3) (18)	Capo deposito di 3ª classe (11)
»	Capo verificatori	—	—	Capo verific. di 1ª classe (3) (18)	—
12	Verificatore	—	—	—	Sotto capo tecnico Capo verificatori
13	Operaio di 1ª classe	—	—	—	Sotto capo tecnico Capo verificatori Verificatore Fuochista o assist. T. E.
14	Operaio	—	—	—	Operaio di 1ª classe
15	Aiutante operaio	—	—	—	Operaio

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
		alla qualifica di			
	PERSONALE DI MANOVALANZA				
13	Capo squadra manovali	—	Commesso	—	Fuochista o assist. T. E.
15	Manovale	—	Manovratore (21) Deviatore (21) Frenatore (10) Accudiente (21) Guardia Capo squadra manovali	—	Guardasala Operaio
	PERSONALE DEL TRAGHETTO DI VENEZIA				
13	Fuochista	—	—	Capo fuochista (13)	
15	Marinaio	—	Padrone (12)	Capo squadra	

ANNOTAZIONI

(1) In ragione di 2/3 dei posti vacanti. — (2) In ragione di 1/3 dei posti vacanti. — (3) Al raggiungimento dello stipendio minimo di questa qualifica. — (4) Purchè muniti almeno del titolo di studio indicato alla lettera b) dell'articolo 28. — (5) Purchè muniti almeno del titolo di studio indicato alla lettera c) dell'articolo 28. — (6) Purchè muniti almeno della promozione dalla 5ª classe elementare o del certificato di compimento del corso elementare superiore. — (7) In ragione della metà dei posti vacanti. — (8) In ragione dei 3/4 dei posti vacanti, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica. — (9) In ragione di 1/4 dei posti vacanti, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica. — (10) Previo esame di idoneità. — (11) Purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno. — (12) Purchè autorizzati dalla competente autorità marittima al comando dei rimorchiatori. — (13) Purchè autorizzati dalla competente autorità marittima alla condotta delle macchine dei rimorchiatori. (14) Dopo quattro anni di anzianità nel grado. — (15) Dopo sei anni di anzianità nel grado. — (16) Dopo sette anni di anzianità nel grado. — (17) Dopo cinque anni di anzianità nel grado. — (18) Dopo due anni di anzianità nel grado. — (19) Dopo almeno un anno di anzianità nel grado. — (20) Purchè abbiano riportato tutte le prescritte abilitazioni al telegrafo alle gestioni ed al movimento. — (21) Purchè in possesso delle prescritte abilitazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

ALLEGATO *M.*
(Annesso all'art. 103)

Tabella relativa alla competenza disciplinare per le mancanze commesse dal personale degli uffici (eccetto quello dei primi due gradi) e punibili con la censura, la multa, la sospensione dallo stipendio o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni. (Vedi articoli 103 e 104).

PERSONALE AVVENTIZIO

La presente tabella è applicabile anche al *Personale avventizio* per le mancanze previste dagli articoli 89 e 90 del presente regolamento del personale. Per le altre mancanze le punizioni sono inflitte dal capo della sezione compartimentale o dal capo del servizio centrale, ed i relativi ricorsi sono di competenza rispettivamente del capo del servizio o del direttore generale.

N. B. — Le modificazioni ed aggiunte che si rendessero necessarie a questa tabella, anche per eventuali modificazioni di ordinamento, sono approvate con deliberazione del Ministro.

SUPERIORI E AUTORITÀ che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 103	Punizioni che possono essere inflitte agli agenti dei gradi			SUPERIORI E AUTORITÀ che decidono sui ricorsi di cui all'art. 104
	3° e 4°	5° e 6°	7° ed inferiori (1)	
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI				
Direttore generale	Sospensione dallo stipendio fino a 30 giorni	—	—	Direttore generale
Capi dei servizi	Censura	Sospensione dallo stipendio da undici a trenta giorni	Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Direttore generale
Capi dei compartimenti (2)	Censura	Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a trenta giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Direttore generale
Capi degli uffici dei servizi centrali	—	Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Capo del servizio
Capi delle sezioni compartimentali	—	Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Capo del servizio

(1) Per gli allievi ispettori (grado 7°) l'autorità competente è quella prevista per gli agenti del grado sesto.
(2) Per gli agenti da loro direttamente dipendenti.

SUPERIORI E AUTORITÀ che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 103	Punizioni che possono essere inflitte agli agenti dei gradi			SUPERIORI E AUTORITÀ che decidono sui ricorsi di cui all'art. 104
	3° e 4°	5° e 6°	7° ed inferiori (1)	
Capi delle officine del materiale	—	Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con la privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Capo del servizio
Capi degli uffici distaccati di servizi centrali	—	—	Censura Multa	Capo del servizio
Capi degli uffici delle sezioni compartimentali	—	—	Censura	Capo della sezione compartimentale
Capi delle sezioni dei servizi centrali	—	—	Multa	Capo dell'ufficio del servizio centrale
Capi delle officine lavori e del cantiere della trazione elettrica	—	—	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Capo del servizio
Capi dei riparti approvvigionamenti	—	—	Censura Multa	Capo del servizio
Titolari dei magazzini	—	—	Censura Multa	Capo del reparto approvvigionamenti

(1) Per gli allievi ispettori (grado 7°) l'autorità competente è quella prevista per gli agenti del grado sesto.

N. B. — Al personale d'ufficio addetto ai depositi od alle squadre di rialzo le punizioni possono essere inflitte rispettivamente dai capi dei depositi o dai capi tecnici titolari nei limiti indicati dalla Tabella *B* per il personale esecutivo da esso dipendente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

ALLEGATO *N.*
(Annesso all'art. 103).

Tabella relativa alla competenza disciplinare per le mancanze commesse dal personale esecutivo e punibili con la censura, la multa, o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni (vedi articoli 103 e 104).

PERSONALE AVVENTIZIO.

La presente tabella è applicabile anche al *Personale avventizio* per le mancanze previste dagli articoli 89 e 90 del presente regolamento del personale. Per le altre mancanze le punizioni sono inflitte dal capo della sezione compartimentale o dal capo del servizio centrale, ed i relativi ricorsi sono di competenza rispettivamente del capo del servizio o del direttore generale.

N.B. — Le modificazioni ed aggiunte che si rendessero necessarie a questa tabella, anche per eventuali modificazioni di ordinamento, sono approvate con deliberazione del Ministro.

SUPERIORI e AUTORITA' che possono infliggere punizioni di cui all'art. 103	Punizioni che possono essere inflitte	SUPERIORI e AUTORITA' che decidono sui ricorsi di cui all'art. 104
Capi delle sezioni compartimentali.	Censura. Multa. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Capo del servizio.
Capi delle officine del materiale.	Censura. Multa. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Capo del servizio.
Capi di riparto Movimento, Traffico, Materiale e Trazione, Lavori.	Censura. Multa.	Capo della sezione compartimentale.
Capi degli uffici speciali lavori e capi degli uffici patrimoniali.	Censura. Multa.	Capo della sezione compartimentale.
Capi uffici elettrificazione e capi uffici costruzioni idroelettriche, capi riparto approvvigionamenti, capi magazzino titolari.	Censura. Multa.	Capo del servizio.
Capi delle officine lavori e del cantiere della trazione elettrica.	Censura. Multa. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Capo del servizio.
Capi stazione, Capi del personale viaggiante, Capi deposito, Capi tecnici (1) } Titolari	Censura. Multa.	Capo della sezione compartimentale.
Comitati di esercizio (2)	Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Direttore generale.

(1) Titolari delle squadre di rialzo o dei posti distaccati di verifica, untura e pulitura veicoli.

(2) Per gli agenti degli uffici elettrificazione, degli uffici costruzioni elettriche, dei ripart approvvigionamenti, dei magazzini e degli uffici collaudi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1834.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 agosto 1926, n. 1545.

7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 16 agosto 1926, sul decreto che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-1927.

MAESTÀ,

Nello stato di previsione della spesa del Ministèro della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario corrente, deve inscriversi il contributo di L. 5000, che il Governo della Maestà Vostra ha deliberato di concedere alla Unione nazionale universitaria per le spese di partecipazione della Delegazione italiana al Congresso mondiale della Confederazione internazionale universitaria, convocato in Praga per il corrente mese.

Analogamente, nel bilancio della Economia nazionale, per l'esercizio medesimo, è da inscrivere altro contributo statale di L. 25,000 a favore della Regia scuola di viticoltura e di enologia di Conegliano, per le spese della celebrazione del cinquantenario della fondazione della Scuola medesima.

Ad entrambe le assegnazioni predette può provvedersi attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste, come ne dà facoltà la vigente legge per la contabilità generale dello Stato.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto che, per i fini anzidetti, autorizza l'occorrente prelevamento e le variazioni di bilancio che ne conseguono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 649,000, rimane disponibile la somma di L. 29,351,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27 è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di L. 30,000, da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio medesimo.

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 171-ter (di nuova istituzione) - Contributo alla Unione nazionale universitaria per le spese di partecipazione della Delegazione italiana al Congresso mondiale della Confederazione internazionale universitaria in Praga	L. 5,000
Ministero dell'economia nazionale:	
Cap. n. 173-ter (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato alla Regia scuola di viticoltura e di enologia di Conegliano per le spese della celebrazione del cinquantenario della sua fondazione	» 25,000
	L. 30,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 79. — COOP

Numero di pubblicazione 1835.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1550.

Disposizioni circa la produzione equina

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di una adeguata disciplina diretta ad assicurare l'incremento ed il miglioramento della produzione equina ai fini della economia e della difesa nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cavalli stalloni e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere adibiti al salto di giumente o di asine di proprietà altrui, anche gratuitamente, se non siano stati prima approvati per la monta pubblica.

Sono esclusi dall'obbligo dell'approvazione a norma del precedente comma, i riproduttori appartenenti ai depositi stalloni, di cui al R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

E' vietato ai possessori di giumente od asine di far coprire le medesime da stallone non approvato, salvo che si tratti di stallone dello stesso proprietario delle fattrici, o di stallone dei depositi predetti.

Art. 2.

Le modalità per l'approvazione dei cavalli ed asini stalloni e tutte le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto sono stabilite con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare norme speciali per disciplinare ed anche vietare la monta girovaga.

Art. 3.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle che verranno emanate a termini dell'art. 2, saranno puniti con la pena della multa di L. 500 fino a L. 5000, e, nei casi di recidiva, fino a L. 10,000.

Nei casi di condanna per uso, per la monta pubblica, di stallone non approvato, la sentenza ordinerà sempre, anche la castrazione dello stallone.

Art. 4.

Gli scopritori delle infrazioni di cui al presente decreto avranno diritto alla metà della somma pagata dai trasgressori a titolo di pena pecuniaria.

Art. 5.

La sorveglianza per la esecuzione del presente decreto e delle norme che saranno emanate a termini dell'art. 2 è affidata ai componenti delle Commissioni per l'approvazione degli stalloni, ai tecnici delle Cattedre ambulanti di agricoltura, agli ufficiali e sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, agli ufficiali dei depositi di allevamento cavalli, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, ai direttori delle Stazioni di monta dei depositi stalloni, di cui al secondo comma dell'art. 1, agli agenti della Milizia nazionale forestale, alle guardie municipali e campestri, e agli agenti tutti della forza pubblica.

Art. 6.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, le disposizioni di cui ai precedenti articoli potranno essere estese alla monta cavallina ed asinina privata.

Art. 7.

E' istituito presso il Ministero dell'economia nazionale il Consiglio ippico, che avrà il compito di dare parere e fare proposte intorno alle questioni aventi attinenza con la produzione equina nazionale.

Art. 8.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze, sarà stabilito il numero dei componenti il Consiglio ippico, e saranno dettate le norme per il funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 26 giugno 1887, n. 4644, nonchè quella dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

Art. 10.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 90. — COOP.

Numero di pubblicazione 1836.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 2595.

Autorizzazione al Regio istituto d'arte di Firenze ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio Carlo Piatti ».

N. 2595. R. decreto 4 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto d'arte di Firenze, viene autorizzato ad accettare una cartella del Debito pubblico 5 per cento del valore nominale di L. 10,000, offerta dal sig. Carlo Piatti per la istituzione di un premio annuo di L. 500 da intitolarsi « Premio Carlo Piatti ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1926.

Autorizzazione ad esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione alla ditta Brichetto Ernesto, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, e il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1923, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della ditta Brichetto Ernesto, con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento all'estero dei rischi in assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

La ditta Brichetto Ernesto, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, sotto l'osservanza delle norme legislative e regolamentari sovra citate.

La concessione ha la durata di anni due decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed è subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, la cui inosservanza porterà immediata decadenza dall'autorizzazione.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre compagnie od enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali della detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione di cui al citato Regio decreto-legge, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella somma di effettive L. 200,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, ai termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i registri ed i repertori prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1923, n. 63, e dal testo unico della legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3281, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, deb-

bono essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dalla ditta Brichetto Ernesto.

Roma, addì 10 agosto 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Gloriosa ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 20 agosto 1926, n. 83, la Società anonima italiana acqua minerale Ferrarelle, è autorizzata a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Gloriosa » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente del sig. Edoardo Marrocco in Riardo (Caserta) e di cui la società è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della capacità di litri due, uno, mezzo e un quarto della forma comunemente nota col nome di Vichy, chiuse con tappo di sughero portante la parola « Gloriosa » impressa a fuoco, e capsula di stagnola con la leggenda « Antica fonte Gloriosa di Riardo » su tre righe, assicurata con collarino recante la firma litografica del direttore sanitario dello stabilimento.

Le bottiglie da due litri e da un litro porteranno un'etichetta rettangolare di mm. 215×122 divisa in tre parti: la parte centrale di mm. 130×122 delimitata da due fregi verticali larghi circa mm. 13 contiene in alto la riproduzione di un frammento lapideo portante su due righe la dicitura « Acqua minerale gassosa naturale »; al centro in targa romana di color rosso arancio sorretta da nastri svolazzanti, e recante il nome « Gloriosa » in carattere lapidari alti mm. 20 circa; la parola « Gloriosa » fra virgolette occupa tutta la parte rettangolare della targa, larga mm. 100 ed alta mm. 28. In basso è un altro frammento lapideo recante il nome del proprietario.

Fra il frammento superiore e la targa si leggono le parole: « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente », su una sola riga. Sotto la targa su tre righe in caratteri alti circa 4 mm. si legge: « Antica fonte secolare originaria della regione d'Assano in Riardo, prov. di Terra di Lavoro ».

Sopra il frammento lapideo inferiore sono trascritti il giudizio sulla purezza biologica dell'acqua e sulla ricchezza in gas carbonico.

Nel rettangolo di destra, di cm. 45×122, è riportata l'analisi chimica, e in quello di sinistra, della stessa dimensione, si leggono alcuni giudizi sulla sua efficacia terapeutica e le indicazioni relative all'uso, nonchè l'indirizzo della ditta concessionaria, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Le etichette per i recipienti da mezzo litro e da un quarto di litro avranno le dimensioni di mm. 171×94 e saranno in proporzione ridotta perfettamente simili alle grandi.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per un posto di segretario capo presso i Regi istituti superiori agrari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 53, lettera *a*) del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1926, con il quale questa Amministrazione è autorizzata a provvedere ai passaggi a categoria superiore del personale dipendente avente diritto;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami di concorso per un posto di segretario capo presso i Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado unico: 9 per cento) fra impiegati dei gruppi inferiori del personale di segreteria degli istituti stessi in servizio al 1° ottobre 1922, che siano muniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione al gruppo, cui aspirano, consisterà in una prova scritta sulle istituzioni di diritto amministrativo e sulla contabilità generale dello Stato ed in una prova orale, che verterà sulle materie predette e sulle:

Istituzioni di diritto civile;
Istituzioni di diritto costituzionale;
Legislazione scolastica del Regno, con speciale riguardo alla parte di essa che concerne l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Sarà inoltre tenuto conto dei titoli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione all'impiego cui aspira.

Art. 2.

Gli impiegati, di cui all'art. 1, che intendono prendere parte a detto esame dovranno far pervenire le loro domande al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura non oltre il 30 settembre 1926, corredate del diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o di copia di esso, rilasciata in forma autentica, e dei titoli e documenti che il candidato riterrà utile presentare nel proprio interesse.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero. Ai candidati sarà dato avviso in tempo utile dei giorni in cui cominceranno tali prove.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per l'economia nazionale*: BELLUZZO.

R. CORTE D'APPELLO DI BARI

Esame degli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la Corte d'appello di Bari.

IL PRIMO PRESIDENTE

Vista l'istanza, presentata in data odierna dal signor Loiacono Vincenzo, residente in Conversano, perchè sia fissata una sessione di esami, per l'iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso questa Corte e i dipendenti Tribunali;

Visti gli articoli 2 e 3 del regolamento 23 maggio 1858;

Decreta:

E' indetta presso questa Corte una sessione di esami, per l'iscrizione nell'albo dei periti calligrafi.

Gli esami avranno luogo nei giorni 22 e 23 febbraio 1927, secondo le norme, di cui al succitato regolamento, e le modificazioni apportate dal R. decreto 14 agosto 1862, n. 766.

Il presente decreto sarà pubblicato ed affisso nei modi dal detto regolamento indicati.

Bari, addì 31 agosto 1926.

p. *Il primo presidente*: F. GRECO.

R. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Esame degli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la Corte d'appello di Napoli.

IL PRIMO PRESIDENTE

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

Decreta:

L'esame degli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso questa Corte di appello, si terrà nella sede della Corte stessa, innanzi alla competente Commissione, all'uopo designata, nei giorni 9 e 10 febbraio 1927, alle ore 10.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa domanda, corredata dei prescritti documenti, alla Prima presidenza della Corte di appello suddetta, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Napoli, addì 7 agosto 1926.

Il primo presidente: CARELLI.

Il cancelliere capo: DE SPELLADI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.